



COMANDO MILITARE ESERCITO SARDEGNA
SM – UFFICIO PERSONALE LOGISTICA E SERVITÙ MILITARI
Sezione Logistica Poligoni e Servitù Militari

ORDINANZA DI SGOMBERO N. CT/07/2026
PER LO SVOLGIMENTO DI ESERCITAZIONI “A FUOCO”

1. **CONSIDERATA** la necessità prospettata dai reparti militari in addestramento di svolgere esercitazioni di tiro con armi individuali, di reparto, cannoni e bombe a mano nei giorni
2-3-4-5-6-7-9-10-11-12-13-14-16-17-18-19-20-21-23-24-25-26-27-28-30 NOVEMBRE 2026
nel poligono di “CAPO TEULADA”.
2. **TENUTO CONTO** della segnalazione con la quale il direttore di esercitazione/tiro precisa estensione e durata del “servizio di sicurezza” da attuarsi al riguardo.
3. **VISTO** il D.lgs. 15 mar. 2010, n. 66 – “Codice dell’Ordinamento Militare” – art. 332.
4. **VISTO** il foglio n 0039262 in data 27 agosto 2026, di Ministero della Difesa.
5. **DISPONGO**
per motivi di pubblica incolumità:
 - a. lo sgombero di persone (non interessate alle esercitazioni) ed animali, dalle ore **08:00** alle ore **24:00** (il sabato fino alle ore **13:00**), dei giorni suindicati dell’area delimitata dai seguenti allineamenti:
 - **NORD:** Conch’e Gattu – Monte Arbus;
 - **EST:** Monte Arbus – Pala di Levante;
 - **SUD:** Pala di Levante – Capo Teulada – Sabbie Bianche, inclusa la Cimosà costiera individuata da tali località;
 - **OVEST:** Sabbie Bianche – Conch’e Gattu.Le aree da sgomberare devono essere affisse nell’albo dei Comuni di **DOMUS DE MARIA, MASAINAS, SAN GIOVANNI SUERGIU, SANT’ANNA ARRESI, SANT’ANTIOCO, TEULADA**. Le stesse sono riportate sulla carta topografica già in possesso dei citati Comuni;
 - b. il divieto di accesso alle aree sgomberate. Durante le attività “a fuoco” le citate aree saranno segnalate con appositi bandieroni rossi;
 - c. l’occupazione, da parte del personale dell’Ente/Reparto che svolge attività “a fuoco”:
 - delle “postazioni” per vedette al fine di far rispettare il divieto d’accesso alle aree sgomberate;
 - delle zone di interesse alle esercitazioni (vedasi manifesto annesso).
6. I contravventori a quanto sopra disposto o a quanto ingiunto dalle vedette, saranno:
 - ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare in conseguenza delle loro inosservanze;
 - perseguiti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell’art. 336 del D.lgs. 15 mar. 2010, n. 66 – “Codice dell’Ordinamento Militare” e/o degli art. n. 140,141 e 142 del codice penale militare di pace.

UFFICIALI ED AGENTI DI POLIZIA SONO INCARICATI DI FAR OSSERVARE LA PRESENTE ORDINANZA.

CAGLIARI, 10 SET. 2026

IL COMANDANTE
Gen. B. SCANU



COMANDO MILITARE ESERCITO SARDEGNA

PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO E DI LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE CON PROCEDURA ORDINARIA

CONSIDERATA

La necessità, prospettata dai Reparti in turno di utilizzazione, di svolgere esercitazioni a fuoco di artiglierie, - mortai - armi di reparto e individuali, bombe a mano, nei giorni:

- Zona a terra: 2-3-4-5-6-7-9-10-11-12-13-14-16-17-18-19-20-21-23-24-25-26-27-28-30 NOVEMBRE 2026.

- Zona a mare "C 311" ://

- Zona a mare "E 311" ://

- Zona a mare "T 811" ://

nell'area denominata "poligono di CAPO TEULADA".

TENUTO CONTO

Della segnalazione con la quale il Direttore di esercitazione/tiro precisa estensione e durata del "Servizio di sicurezza" da attuarsi al riguardo,

VISTO

Il D.lgs. 15 mar. 2010, n. 66 - "Codice dell'Ordinamento Militare" - art. 332;

VISTO

Il foglio n. 0039262 in data 27 agosto 2026, di Ministero della Difesa;

DISPONGO

Per motivi di pubblica incolumità:

a. Lo SGOMBERO:

(1) dalle ore 08:00' alle ore 24:00', (il sabato fino alle ore 13:00') nei giorni suindicati, di persone (non interessate all'esercitazione) ed animali dalla zona a terra delimitata dagli

allineamenti:

- a NORD: CONCH'E GATTU - MONTE ARBUS;
- a EST: MONTE ARBUS - PALA DI LEVANTE;
- a SUD: PALA DI LEVANTE - CAPO TEULADA - SABBIE BIANCHE;
- a OVEST: SABBIE BIANCHE - CONCH'E GATTU.

(2) Zona "C 311" dalle ore // alle ore // della zona di mare delimitata dalle linee congiungenti i seguenti punti:

C1	38°	57'	00"	LAT.	NORD	008°	37'	06"	LONG.	EST
C2	38°	56'	24"	LAT.	NORD	008°	31'	42"	LONG.	EST
C3	38°	54'	00"	LAT.	NORD	008°	30'	42"	LONG.	EST
C4	38°	51'	48"	LAT.	NORD	008°	31'	24"	LONG.	EST
C5	38°	50'	00"	LAT.	NORD	008°	32'	48"	LONG.	EST
C6	38°	49'	00"	LAT.	NORD	008°	37'	00"	LONG.	EST
C7	38°	48'	54"	LAT.	NORD	008°	41'	18"	LONG.	EST
C8	38°	50'	36"	LAT.	NORD	008°	44'	42"	LONG.	EST
C9	38°	52'	18"	LAT.	NORD	008°	45'	48"	LONG.	EST
C10	38°	55'	10"	LAT.	NORD	008°	42'	30"	LONG.	EST

(4) Zona "T 811" dalle ore // alle ore // della zona di mare delimitata dalle linee congiungenti i seguenti punti:

T1	38°	57'	30"	LAT.	NORD	008°	35'	30"	LONG.	EST
T2	39°	00'	00"	LAT.	NORD	008°	32'	00"	LONG.	EST
T3	39°	00'	00"	LAT.	NORD	008°	29'	00"	LONG.	EST
T4	38°	56'	00"	LAT.	NORD	008°	27'	00"	LONG.	EST
ISOLA LA VACCA										
ISOLA DEL TORO										
T5										
T6	38°	40'	00"	LAT.	NORD	008°	24'	30"	LONG.	EST
T7	38°	40'	00"	LAT.	NORD	008°	50'	00"	LONG.	EST
T8	38°	50'	00"	LAT.	NORD	008°	50'	00"	LONG.	EST
T9	38°	55'	10"	LAT.	NORD	008°	42'	30"	LONG.	EST

(5) dalle ore // alle ore // della battaglia compresa fra i punti:

A PALA DI LEVANTE
BSABBIE BIANCHE

b. il DIVIETO DI ACCESSO (a quanti non autorizzati dal Direttore di esercitazione/tiro) all'area sgomberata;

c. l' OCCUPAZIONE, da parte dell'Ente Reparto che svolge l'attività "a fuoco",

- delle "postazioni" per vedette;
- delle zone interessate dalle esercitazioni.

I limiti esatti della zona interessata all'esercitazione e l'ubicazione delle vedette sono riportati su una carta topografica esposta all'albo dei Comuni di DOMUS DE MARIA - MA-SAINAS - SAN GIOVANNI SUERGIU - SANT'ANNA ARRESI - SANT'ANTIOCO - TEULADA

I contravventori a quanto sopra disposto o a quanto ingiunto dalle VEDETTE, saranno:

- ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare in conseguenza di loro inosservanze;
- puniti, salvo il fatto che non costituisca più grave reato, ai sensi dell'art. n. 336 del D.lgs. 15 mar. 2010, n. 66 - "Codice dell'Ordinamento Militare" - e/o degli art. n. 140,141 e 142 del Codice Penale Militare di pace.

Il presente manifesto riproduce il contenuto delle ordinanze emesse:

- dal Comandante del Comando Militare Esercito Sardegna n. CT/07/2026 in data 10 SET. 2026 per la parte a terra;
- dalla Capitaneria di porto di CAGLIARI n. // in data // per la parte a mare e battaglia;
- dall'Ufficio Circondariale Marittimo di SANT'ANTIOCO n. // in data // per la parte a mare e battaglia.

UFFICIALI ED AGENTI DI POLIZIA SONO INCARICATI DI FAR OSSERVARE LA PRESENTE ORDINANZA.

CAGLIARI, 10 SET. 2026

AVVERTENZE

1. Disposizioni legislative inerenti il divieto di rimuovere/raccogliere proiettili - cartucce - ordigni esplosivi (e/o relativi rottami):

Chiunque, durante il corso di esercitazioni tiro ed anche a distanza di tempo da questi, rinvenisse sul terreno proiettili inesplosi, dovrà astenersi dal rimuoverli (senza alcuna eccezione) perché un proiettile inesplosivo può scoppiare anche se leggermente mosso.

Del rinvenimento dovrà essere data immediata comunicazione al Comando dell'Ente Reparto che svolge i tiro esercitazioni (se ancora in zona) o al più vicino Comando dei CARABINIERI.

In merito all'osservanza delle disposizioni sul divieto di ricerca, raccolta e rimozione dei proiettili - cartucce - ordigni (e relativi rottami) si riportano gli articoli del REGIO DECRETO in data 23 aprile 1896

Art 1 - è vietato a chiunque, eccetto che alle persone militari ed alle altre espressamente a ciò adibite dall'autorità militare ed ai loro incaricati, ricevere o raccogliere proiettili sparati o parti di proiettili, nei luoghi di esercitazione di tiro ed in quelli adiacenti.

Art 2 - per evitare ogni responsabilità dipendente da furti o indebita appropriazione, o da infortuni causati da fortuite esplosioni, i proprietari dei terreni sui quali, dopo le esercitazioni di tiro, vi trovassero proiettili sparati e non raccolti, dovranno rivolgersi all'autorità militare perché detti proiettili vengano ritirati o distrutti per cura della medesima.

Art 3 - gli scorpori, gli acquirenti, gli incettatori e i detentori di proiettili o di parti dei medesimi, che saranno a seconda dei casi incurso nelle pene stabilite dal codice penale, militare e comune, per gli acquisti di cose destinati ad usi militari, i furti, le appropriazioni indebite, le frodi e le truffe, saranno denunciati alla competente autorità giudiziaria per il procedimento penale.

2. Modalità/termini per la richiesta di indennizzi conseguenti a "sgomberi" - occupazioni - danni.

Le persone che per ragioni di sicurezza non potranno recarsi al lavoro o non potranno condurre al pascolo il proprio bestiame, riceveranno un'indennizzo nella misura stabilita dalle disposizioni vigenti. Gli eventuali danni che potranno essere arrecati alla proprietà privata, saranno indennizzati dopo gli accertamenti fatti da apposita Commissione. Le domande di risarcimento per "danni" e la documentazione relativa agli indennizzi per "sgomberi" (*) compilate per iscritto (**), dovranno essere presentate possibilmente entro il 15° giorno dal termine delle esercitazioni tiro (di cui all'ORDINANZA alla quale la presente AVVERTENZA è allegata) al Comune nella cui giurisdizione si è verificato l'evento per l'importo o (la consegna) alla competente COMMISSIONE LIQUIDAZIONE DANNI.

NOTA (*) Gli indennizzi per "sgomberi" non competono nei casi in cui l'accesso, il transito, il pascolo, e sono stati i interrotti in insalubri costituenti beni demaniali patrimoniali dello Stato.

(**) Specificare: nome, cognome, data e luogo di nascita, Comune di residenza del proprietario o affittuario ed, eventualmente, del colono, località (citando il numero del lotto della carta catastale in cui è ubicato), data, causa e natura del danno, somma richiesta a titolo di risarcimento.

FIRMA
IL COMANDANTE
Gen. P. Scattini